



Comune di Forlimpopoli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE(2020-2022) in applicazione della Legge 190/2012 e sa. ii.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n .11 del 30/01/2020

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

- 1. ANALISI DI CONTESTO**
- 2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE**
- 3. IL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO**
- 4. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO**
- 5. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO**
- 6. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE**
- 7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLE AZIONI PREVISTE**
- 8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- 9. TRASPARENZA**
- 10. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

INFORMAZIONI GENERALI

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo incisivo sull'organizzazione e sulle strategie di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

La Legge 6.11.2012, n.190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*) ha imposto che anche i Comuni si dotino di Piani di prevenzione della corruzione, strumenti atti a definire la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, da elaborare nel rispetto delle linee contenute nel P.N.A. adottato dall'ANAC.

Il PNA approvato dall'ANAC (da ultimo il PNA 2019 approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019), costituisce atto d'indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa. Dei contenuti dei PNA con i rispettivi aggiornamenti, si è tenuto conto nella strutturazione del PTPCT, oltre che delle importanti modifiche legislative intervenute nell'ultimo periodo. Si fa riferimento al decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 114/2014, all'art. 19, in vigore dal 19/8/2014, che ha ridefinito le competenze e la struttura dell'Autorità anticorruzione, mediante la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il trasferimento delle relative funzioni alla nuova Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L'ANAC è dunque oggi l'Autorità unica in materia di prevenzione della corruzione e di indirizzo e controllo sull'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si fa altresì riferimento ai rilevanti interventi legislativi in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa intervenuti nel corso del 2016 e del 2017.

Per il primo punto, in particolare, vi sono le importanti novità del nuovo Codice dei contratti, sostitutivo del D.Lgs. 163/2006, che è stato approvato con il D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 19/4/2016, in recepimento delle tre direttive europee nn. 23-24-25 del 2014, in materia di contratti e appalti pubblici. Il Nuovo Codice prevede, infatti, significative competenze in capo all'ANAC in materia di regolazione e disciplina degli appalti pubblici, configurando per la prima volta nel nostro ordinamento un sistema di "soft law" in cui non vi sono più sole norme di rango primario, come leggi e decreti legge, né di rango secondario, come i regolamenti ministeriali, ma anche indirizzi e raccomandazioni che emana direttamente l'Autorità, ad integrazione ed interpretazione delle norme primarie (le c.d. "Direttive", le "determinazioni" e le "linee guida"). Il Codice dei contratti pubblici è stato oggetto di un importante correttivo approvato con il Decreto legislativo n. 56 del 19/4/2017 e di numerose linee guida emanate dall'Anac per la sua attuazione concreta. Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, ha apportato più di 80 modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). Le modifiche più significative del Decreto Sblocca Cantieri coinvolgono gli appalti di tutti i settori (lavori, forniture e servizi). La Legge di conversione elimina (quasi) tutte le Linee Guida dell'ANAC e i Decreti Ministeriali e interministeriali emanati (e non) per sostituirli con un unico Regolamento (comma 27- octies dell'articolo 216 del Codice). Il regolamento unico, dunque, dovrà essere emesso entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri ovvero entro il prossimo 16 ottobre.

L'altra importante modifica legislativa riguarda il tema dell'accesso civico e l'introduzione del FOIA (Freedom of information act) nel nostro sistema giuridico sulla scorta dell'esempio dei paesi anglosassoni. Con il D.Lgs. 97/2016, infatti, si sono apportate modifiche al Testo Unico sulla trasparenza amministrativa (il D.Lgs 33/2013) con razionalizzazione e semplificazione degli obblighi di pubblicazione delle PP.AA. e si è introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato" che consiste nell'istanza del cittadino a poter visionare gli atti pubblici a prescindere da una situazione di interesse qualificato (a differenza della disciplina classica del diritto di accesso agli atti di cui alla legge 241/90), diversamente dall'accesso civico "ordinario" che è il diritto a veder pubblicati atti e documenti che l'amministrazione pubblica avrebbe l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Essendo molto ampio, questo tipo di accesso incontra una serie di limiti sanciti dalla legge, che dovranno essere vagliati dal funzionario comunale o dal RT al momento del rilascio degli

atti e l'ANAC, nelle linee guida in materia di accesso civico, suggerisce a tal proposito l'adozione di un regolamento ad hoc che disciplini le tre differenti modalità di accesso, specificando altresì i limiti e le condizioni. Con il suddetto decreto sono state introdotte modifiche anche al procedimento di approvazione ed aggiornamento dei PTPC e alla figura ed al ruolo del RPC: sul procedimento si prevede il coinvolgimento degli stakeholders che potranno proporre modifiche o integrazioni alla bozza di piano che viene pubblicata sul sito. Sulla figura del RPC, il nuovo testo normativo prevede che sia una figura unica che assommi in sé le competenze di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza. Inoltre la legge prevede la creazione di una struttura di supporto al RPCT ed una particolare attenzione al requisito dell'autonomia di tale figura, svincolando, per esempio, la scadenza dell'incarico dalla scadenza dell'incarico dirigenziale sotteso.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza contiene, in relazione a tali prescrizioni, sia l'analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. In particolare si considera il fenomeno corruttivo non limitato al compimento di reati, ma allargato alla c.d. maladministration, ovvero comportamenti e atti contrari, al principio di imparzialità cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni, assunzioni di decisioni deviate rispetto alla cura dell'interesse generale a causa di condizionamenti impropri da parte di interessi particolari, pregiudizievoli della cura dell'interesse pubblico e dell'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione pubblica e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La legge prevede che venga svolta obbligatoriamente attività di pianificazione degli interventi da adottare nel perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:


- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione;
- individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.


Sotto il profilo strutturale il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione nel **Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e nei seguenti allegati:**

- **Allegato A le misure per la trasparenza e l'integrità**, che si coordinano con il Piano anticorruzione in un equilibrio dinamico attraverso successivi interventi di monitoraggio e aggiornamento e i nominativi dei referenti per la trasmissione e la pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ;
- **Allegato B le schede per la mappatura dei processi**, l'individuazione, la valutazione, la ponderazione e il trattamento dei rischi con indicazione delle azioni correttive previste, responsabilità e tempistica di attuazione;
- **Allegato C il Codice di Comportamento** dei dipendenti dell'ente adottato in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

Tali documenti, sono accomunati dalla finalità di dotare l'Ente di una serie ampia e articolata di strumenti per assicurare gli standard di legalità previsti dall'ordinamento.

Secondo le direttive contenute nel PNA, il presente Piano copre il periodo 2020-2022.





Il Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa, definita nel Piano della performance.

Il presente PIANO si pone nel contesto evolutivo e di progressivo perfezionamento dei Piani fino ad oggi adottati e di seguito espressamente richiamati:

- P.T.P.C. 2014-2016 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014;
- Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014;
- Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014
- P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2015, (comprensivo del Programma della Trasparenza e del Codice di comportamento.
- P.T.P.C. 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2016;
- P.T.P.C. 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017;
- P.T.P.C.T. 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2018;
- P.T.P.C.T. 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2019

1. ANALISI DI CONTESTO

All'aggiornamento del PTPCT 2019/2021 si è proceduto con le stesse modalità seguite per la redazione dello stesso, tenendo conto dell'attività e dei risultati degli anni precedenti e del mutato assetto istituzionale, conseguente all'adesione di questo comune all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, giusta deliberazione consiliare n. 65 del 6/11/2013 e del conferimento all'Unione delle seguenti funzioni:

- Polizia Municipale, con deliberazione consiliare n. 4 del 20/03/2014;
- Servizi informatici, con deliberazione consiliare n.6 del 20/03/2014;
- SUAP telematico, con deliberazione consiliare n. 5 del 20/03/2014;
- Protezione civile, con deliberazione consiliare n. 7 del 20/03/2014

Si sono altresì considerate le disposizioni relative alle centrali uniche di committenza o mercato elettronico della P.A. per gli affidamenti di servizi e forniture non più obbligatorie e l'ulteriore obbligo, per le procedure di gara, del ricorso a soggetti aggregatori per l'affidamento di servizi e forniture, e di LL.PP.

Il Piano è stato quindi elaborato in relazione a tale modificata architettura istituzionale e conseguente riassetto organizzativo, definito da ultimo con la deliberazione di giunta comunale n. ____ del _____ di aggiornamento della macrostruttura a seguito delle elezioni amministrative del 2019.

In attuazione del principio di gradualità del processo di gestione del rischio contenuto nel PNA 2019, per il 2020 è prevista la definizione del nuovo metodo di analisi del contesto esterno ed interno in base a quanto previsto dall'allegato n. 1 al PNA 2019 al fine di migliorare il metodo già utilizzato:

- con riferimento alla necessità di creare ancora un più stretto legame fra misure di prevenzione generali e specifiche e misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili dell'attuazione delle stesse;
- con riguardo all'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione.

1.1 Il contesto esterno

Secondo l'Autorità, come riportato nel PNA 2019 *“l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del*

settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. “

Per quanto riguarda, quindi, lo specifico contesto del Comune di Forlimpopoli, elementi di carattere generale sulla situazione socio economica, a livello territoriale, sono desumibili già da quanto evidenziato nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (delibera consiliare n. 52 del 26.9.2019) e nella successiva Nota di Aggiornamento (delibera consiliare n. ___ del _____)

1.1.1 Scenario economico-sociale a livello regionale

Secondo gli “scenari per le economie locali” di Prometeia, aggiornati a ottobre 2019, la crescita del prodotto interno lordo a fine 2019 rispetto all'anno precedente dovrebbe risultare pari allo 0,5 per cento, mentre per il 2020 si prevede un tasso di incremento più consistente (+1,1 per cento). È il settore delle costruzioni a contribuire maggiormente alla crescita del valore aggiunto regionale con una variazione nel 2019 rispetto al 2018 che dovrebbe attestarsi attorno al 3,9 per cento, mentre per industria e servizi si prevede un aumento dello 0,3 per cento. A sostenere il manifatturiero sono, ancora una volta, le esportazioni previste in crescita del 5 per cento. Variazione positiva anche per gli investimenti (+2,9 per cento), la domanda interna segnerà a fine anno un +1,1 per cento. Buone notizie sul fronte occupazionale, si rafforza la dinamica evidenziata negli ultimi anni, nel 2019 il numero degli occupati è stimato in aumento di un ulteriore 2 per cento. Contestualmente il tasso di disoccupazione si ridurrà al 5,2 per cento nel 2019 e al 5,0 per cento nel 2020.

a) Il sistema imprenditoriale

Al 30 settembre 2019 le imprese attive in Emilia-Romagna erano poco più di 400mila, 2.875 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,7 per cento), a fronte di un aumento del numero degli addetti nelle imprese dell'1,9 per cento. Una flessione del tessuto imprenditoriale che non va interpretata negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a un rafforzamento delle imprese esistenti. Le aziende straniere in Emilia-Romagna sono oltre 49mila, il 12 per cento del totale delle imprese regionali, il 2 per cento in più rispetto all'anno precedente. Si conferma la dinamica che vede il calo delle imprese con titolare italiano e la crescita degli stranieri che avviano un'attività imprenditoriale. Gli imprenditori con nazionalità estera maggiormente presenti in regione provengono dalla Cina che lo scorso anno ha sopravanzato il Marocco, quest'ultimo nel 2019 superato anche dall'Albania. Servizi alla persona, commercio, ristorazione e attività manifatturiere (comparto della moda) i settori di maggior interesse per le quasi 5mila imprese cinesi. Sembra essersi esaurita l'ondata di nuova imprenditoria creata da nordafricani (Marocco, Tunisia, Egitto), cresce la componente asiatica e quella dell'Europa orientale. Le imprese femminili costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14 per cento dell'occupazione. Nell'ultimo anno il numero delle imprese femminili è rimasto pressoché invariato, mentre nel lungo periodo si è registrata una modesta crescita. Le imprese femminili ottengono risultati migliori rispetto alle altre anche sul fronte occupazionale, con una crescita più consistente sia nell'ultimo anno che nel lungo periodo.

Variazioni ancora negative per quanto riguarda le imprese giovanili, diminuite nell'ultimo anno del 2 per cento in termini di aziende, mentre l'occupazione è cresciuta del 2 per cento. Il calo del numero delle imprese giovanili va correlato sia all'andamento demografico della popolazione, sia al basso tasso di disoccupazione regionale; a differenza di quanto avviene in altre parti del Paese la possibilità di trovare un lavoro alle dipendenze disincentiva scelte volte all'autoimprenditorialità, I dati sulla demografia d'impresa suddivisi per settore confermano e prolungano le dinamiche in atto da alcuni anni. Vi sono alcuni comparti interessati da una progressiva riduzione del numero di imprese, in particolare l'agricoltura, le costruzioni e il manifatturiero. In calo anche il commercio, flessione contenuta dalla crescita al suo interno della componente più rivolta al turismo, in particolare le attività legate all'alloggio e alla ristorazione. Crescono i servizi, sia quelli rivolti alle imprese sia quelli alle persone.

b) Lo stato dell'occupazione

Secondo l'indagine Istat sulle forze di lavoro, i primi nove mesi del 2019 si sono chiusi positivamente per l'occupazione in regione. Tra gennaio e settembre l'occupazione dell'Emilia-Romagna è mediamente ammontata a circa 2.031.000 persone, vale a dire oltre 26.000 occupati in più rispetto all'analogo periodo del 2018, per un incremento dell'1,3 per cento. Il tasso disoccupazione, che misura l'incidenza delle persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attiva-

mente), nei primi nove mesi del 2019 è stato pari al 5,4 per cento in discesa rispetto all'analogo periodo del 2018, quando era pari al 5,7 per cento. Il tasso di occupazione, che misura il peso delle persone che tra i 15 ed i 64 anni lavorano sulla popolazione complessiva della medesima fascia d'età, nei primi nove mesi del 2019 ha raggiunto il 70,4 per cento. Nello stesso periodo del 2018 il valore era pari a 69,6 per cento. Da punto di vista del genere va notato come i buoni dati sull'occupazione dell'EmiliaRomagna derivino anche dall'elevata partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile. Nei primi nove mesi dell'anno il tasso di occupazione femminile è stato del 64 per cento, in crescita rispetto all'anno precedente, 62,7 per cento. Il tasso di disoccupazione femminile si è attestato al 6,7 per cento (6,9 per cento nel 2018). Le ore di cassa integrazione autorizzate nei primi 10 mesi del 2019 risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2018 (27 per cento in più). Cresce il ricorso alla cassa straordinaria nel manifatturiero e soprattutto nell'edilizia, per le artigiane aumenta considerevolmente la cassa integrazione in deroga.

c) La qualità del credito

Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d'Italia, la consistenza dei prestiti bancari concessi al complesso dell'economia regionale a fine settembre 2019 risulta in espansione dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+1,1 l'anno passato). Dal punto di vista settoriale, continua l'espansione del credito concesso alle famiglie consumatrici (+3,4 per cento, +2,6 l'anno passato) mentre si registra una contrazione di quello accordato alle famiglie produttrici (-2,3 per cento) che si oppone al leggero aumento dell'anno passato (+0,2 per cento). I prestiti verso le società finanziarie ed assicurative continuano a contrarsi (-3,1 per cento) coerentemente a quanto successo l'anno passato (-4,8 per cento). Per il settore delle imprese, si nota una contrapposizione netta tra gli andamenti delle imprese medio grandi (+0,5 per cento, +0,7 per cento l'anno passato) e quelle piccole (-3,1 per cento, -1,3 per cento l'anno passato). La contrazione di prestiti più evidente, tuttavia, è quella fatta registrare nei confronti delle amministrazioni pubbliche (-7,4 per cento) in continuità con quanto rilevato l'anno passato (-5,9 per cento). I dati a disposizione permettono di approfondire l'analisi settoriale per i prestiti alle imprese. La leggera contrazione complessiva relativa ai primi 9 mesi del 2019 (-0,1 per cento) si traduce in un robusto aumento per le attività manifatturiere (+3,0 per cento), in continuità con l'anno passato (+4,1 per cento), ed in una contrazione per le attività di servizi (-1,0 per cento quest'anno e -0,4 per cento l'anno passato) e quelle relative alle costruzioni (-1,6 per cento quest'anno e -2,0 per cento l'anno passato). Si nota, quindi, come le contrazioni del settore delle costruzioni progressivamente stiano diminuendo la propria portata (due anni fa si registrava una contrazione del 6,6 per cento) il che costituisce un altro segnale di normalizzazione della situazione creditizia del comparto. Per quel che riguarda la qualità del credito, nei primi nove mesi del 2019 è proseguito il graduale miglioramento del credito erogato all'economia regionale. Più in particolare il tasso di deterioramento del credito registrato dalla Banca d'Italia a fine settembre 2019 era pari a 2%, rispetto all'1,9% dell'anno passato. I depositi bancari di famiglie e imprese sono cresciuti del 5,5% (4,8% l'anno passato) superando i 127 miliardi di euro. I depositi delle famiglie rappresentano la parte maggioritaria dell'aggregato (90,7 miliardi di euro) ed hanno registrato un aumento a settembre, del 7,2 per cento.

Fonti:

Rapporto sull'economia regionale 2019 – a cura dell'Ufficio Studi di Unioncamere Emilia-Romagna

1.1.2 Scenario economico-sociale a livello locale

La nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, che qui si intende integralmente richiamata, rappresenta poi il quadro delle condizioni esterne al nostro Ente, in particolare sotto il profilo dello scenario economico generale e della situazione socio-economica del territorio all'interno delle quali opera la "macchina amministrativa".

L'economia del territorio di Forlì-Cesena è incardinata soprattutto nei comparti manifatturiero, turistico-alberghiero, del trasporto, delle costruzioni, dell'agricoltura e della pesca. La recessione economica, che ha **interessato numerose aziende**, con una loro conseguente debolezza economica - più marcata nelle piccole e medie imprese – può attrarre gruppi criminali interessati al reimpiego di proventi illeciti nei bacini agricolo, edile, turistico ed immobiliare.

1.1.3. Descrizione del profilo criminologico del territorio E-R

L'insieme delle attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna fin dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso ha consentito di ricostruire un quadro articolato delle organizzazioni criminali e dei loro traffici e forme di attività in Emilia-Romagna e di comprendere il ruolo giocato dalle strategie di queste organizzazioni nello spostamento e nell'insediamento di loro uomini nel territorio regionale per l'organizzazione dei traffici illeciti. A differenza di altre regioni del Nord, in Emilia-Romagna il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali risulta pressoché assente, mentre la loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l'edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l'usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco d'azzardo, le estorsioni, l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio. La ricerca sul territorio pone in evidenza l'importanza assunta da elementi di origine locale nel favorire l'ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. 'Ndranghetisti e casalesi, le due organizzazioni più significative in Emilia-Romagna, puntano entrambe alla mimetizzazione sociale, a non richiamare l'attenzione ed a passare inosservati. In altre parole, le organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità. Le realtà più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e Modena, dove le indagini confermano la presenza di 'ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È l'edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna e dove i processi di corruzione e di radicamento della criminalità organizzata sono più visibili e consolidati, come dimostrato anche dall'inchiesta Aemilia, il cui impianto accusatorio è stato recentemente confermato nel primo grado di giudizio. Parma, è la città in cui si segnala una presenza significativa di Cosa nostra, con cellule collegate alla famiglia Panepinto di Bivona (AG), per il resto poco presente nel territorio regionale. Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose, in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da "faccendieri" locali e prestanome nel mondo delle professioni. Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese ed immobili. Anche l'area della Romagna è stata interessata da una crescente infiltrazione delle mafie, come testimoniano le diverse inchieste condotte dall'autorità giudiziaria. Nella riviera romagnola, ed in particolare nella provincia di Rimini, le mafie si sono concentrate in attività legate al narcotraffico, gioco d'azzardo, recupero crediti, usura, estorsioni, gestione di locali notturni, intestazione fittizia di beni ed il riciclaggio. Anche negli anni più recenti il controllo del mercato degli stupefacenti in Emilia-Romagna assume una rilevanza fondamentale per le organizzazioni criminali. È infatti da questa attività che tali organizzazioni criminali traggono la porzione più consistente dei loro profitti, da reinvestire poi in parte anche nelle attività del mercato legale attraverso complesse attività di riciclaggio. Il riciclaggio dei capitali illeciti è infatti l'attività terminale per bonificare i capitali provenienti da tutta una serie di attività criminali e che avviene attraverso più fasi e una molteplicità di canali che si vanno sempre di più affinando e moltiplicando man mano che aumentano gli strumenti per contrastarlo: dalla immissione dei capitali nel circuito finanziario attraverso banche, società finanziarie, uffici di cambio, centri off-shore e altri intermediari, alla loro trasformazione in oro, preziosi, oggetti di valore, assegni derivanti da false vincite al gioco, ecc., fino appunto all'investimento in attività lecite a ripulitura avvenuta. Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che è un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione. Secondo i dati più recenti pubblicati da questo organismo, nel 2017 in Italia sono stati segnalati quasi 95.000 operazioni sospette di riciclaggio (circa 10.000 in meno rispetto al 2016, ma ben 20.000 in più del 2015), di cui quasi 6.500 provenienti dall'Emilia-Romagna (circa il 7% del totale registrato a livello nazionale), che nel 2017 ha avuto

una diminuzione di segnalazioni di circa 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente, ma 15 punti in più del 2015.

Diversa è invece la tendenza che si riscontra nei dati delle forze di polizia che vede questi reati in continua crescita negli ultimi cinque anni a fronte di un calo generalizzato della criminalità. Nel 2017, ultimi dati disponibili, le forze di polizia in Emilia-Romagna hanno ricevuto 120 denunce per riciclaggio, ovvero 35 in più rispetto all'anno precedente di cui 28 solo nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Il numero di denunce del 2017 è il più alto registrato in regione dal 2013. Il tasso per il reato di riciclaggio della regione è di 2,1 ogni 100 mila abitanti mentre quello medio italiano è di 2,9 ogni 100 mila abitanti. Tuttavia, si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse province della regione. Modena ha un tasso di denuncia notevolmente più alto della media regionale e italiana, ovvero di 4,6 ogni 100 mila abitanti, seguita da Ravenna il cui tasso è di 2,5 denunce ogni 100 mila abitanti. Tutte le altre province della regione hanno un tasso di denuncia o nella media regionale o notevolmente più basso come ad esempio Reggio Emilia.

Fonti:

- Rivista «QUADERNI DI CITTÀ SICURE», numeri: - 11b “La sicurezza in Emilia-Romagna. Terzo rapporto annuale” (1997); - 29 “Criminalità organizzata e disordine economico in Emilia-Romagna” (2004); - 39 “I raggruppamenti mafiosi in Emilia-Romagna. Elementi per un quadro di sintesi” (2012), a cura di E. Ciconte; - 41 “Mafie, economia, territori, politica in Emilia-Romagna” (2016), a cura di E. Ciconte; - 42 “Mafie, economia, lavoro” (2018), a cura di V. Mete e S. Borelli.
- Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2017, n. 10 – 2018 (v.: <http://uif.bancaditalia.it/publicazioni/rapporto-annuale/>)
- LIBERA INFORMAZIONE: - 2011 Mafie senza confini, noi senza paura – Dossier 2011 – Mafie in Emilia-Romagna, (a cura di Frigerio L., Liardo G.), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma. - 2012 Mosaico di mafie e antimafia – Dossier 2012 – I numeri del radicamento in Emilia-Romagna, (a cura di Della Volpe S., Ferrara N., Frigerio L., Liardo G.), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma. - 2013 Mosaico di mafie e antimafia – Dossier 2013 – L'altra 'ndrangheta in Emilia-Romagna, (a cura di S. Della Volpe, L. Frigerio, G. Liardo), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma. - 2015 Mosaico di mafie e antimafia – Dossier 2014/15 – Aemilia: un terremoto di nome 'ndrangheta, (a cura di S. Della Volpe, L. Frigerio, G. Liardo), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'EmiliaRomagna, Roma.

1.1.4. Attività di contrasto sociale e amministrativo a livello regionale e locale

A livello regionale con l'adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Con delibera G.R. n. 711 del 31/05/2017 è stato approvato il **Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi** relativo all'anno 2017, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18. Con delibera G.R. n. 493 del 09/04/2018 è stato successivamente approvato il Piano integrato per l'anno 2018. Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una “**Rete per l'Integrità e la Trasparenza**”, ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017. La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, oltre 160 enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e più efficaci di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo.

In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell' **Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni**. La formazione dell'Elenco di merito, che conta 1.450 imprese iscritte, persegue due principali finalità: a) la prima è rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i committenti, i professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda riguarda l'attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti.

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - «**Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio**»), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, la nuova L.R. introduce l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

1.2 Il contesto interno

Di seguito vengono illustrati, in forma sintetica, alcuni dati che si ritengono INTERESSANTI per la rappresentazione del contesto di riferimento relativamente all'ambito territoriale ed istituzionale in considerazione.

ABITANTI 31/12/2019	AL	SUPERFICIE KmQ	DIPENDENTI a tempo indeterminato al 31/12/2019	DIPENDENTI a tempo determinato al 31/12/2019	TITOLARI DI PO- SIZIONI OR- GANIZZATIVE
.275		24,47	42	3	5

La struttura organizzativa del Comune, suddivisa in Settori e Uffici/Servizi è attualmente prevista nel Piano della performance 2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____ e è stata di recente aggiornata e rivista con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 17.10.2019 con la quale sono state istituite le Posizioni organizzative dell'ente.

Queste strutture costituiscono il livello di ottimale organizzazione di risorse umane e strumentali ai fini della gestione delle attività amministrative istituzionali e del conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

I Settore Segreteria-AA.GG-

- a. Ufficio protocollo
- b. Ufficio Segreteria.
- c. Ufficio Legale - Contratti

II Settore Servizi Demografici

III Settore Organizzazione Finanze Personale

- a. Ufficio Ragioneria
- b. Ufficio Tributi
- c. Ufficio Personale

IV Settore Scuola Cultura Servizi Sociali Sport

- a. Ufficio Scuola
- b. Ufficio cultura sport
- c. ufficio servizi sociali

V Settore Lavori Pubblici Patrimonio Progettazione

- a. Ufficio opere pubbliche
- b. Ufficio manutenzioni strade ed edifici comunali
- c. Ufficio servizi cimiteriali e anagrafe canina

- d. Ufficio ambiente ecologia
- e. Ufficio Protezione civile

VI Settore Edilizia Privata Territorio Ambiente

- a. Ufficio Urbanistica /Ambiente
- b. Ufficio Edilizia Privata
- c. Ufficio di Piano
- d. Ufficio Attività Economiche

Al vertice della struttura si trova il Segretario Generale, titolare della funzione di sovrintendenza e di impulso sulla gestione dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e che svolge egualmente compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti di tutti gli organi.

SECRETARIO GENERALE					
SEGRETERIA AA.GG.	BILANCIO E FINANZE	SERVIZI DEMOGRAFI- CI	SETTORE SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SO- CIALI	LL.PP. PATRIMONIO	EDILIZIA URBANISTICA

Sempre nell'analisi di contesto rientra la mappatura dei processi secondo la metodologia prevista al paragrafo 5.

2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE

I Soggetti coinvolti nelle strategia di prevenzione della corruzione, al quale sono chiamati a contribuire e rispettivo ruolo:

L'Organo di indirizzo politico : il Sindaco ha nominato il RPCT e la Giunta adotta il PTPC; entrambi gli organi per le rispettive competenze, adottano gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione del rischio corruttivo.

Il **“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ”** svolge i compiti indicati nella legge 190/2012 ed in particolare meglio definiti nell'allegato 3 alla Delibera ANAC n. 1064/2019 - Piano nazionale Anticorruzione 2019, volti a predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi escludendo che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. In particolare:

- cura le fasi di predisposizione, attuazione e verifica delle attività previste dal Piano triennale;
- definisce le modalità operative che la struttura deve seguire per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili di settore e vigila sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione;
- assicura la formazione del personale, con il supporto dell'ufficio personale;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- sovrintende alle attività di revisione periodica del Piano.

I responsabili di settore: partecipano nella progettazione, attuazione e monitoraggio del Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega che ne prevede il massimo coinvolgimento. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione. A

questi fini si è provveduto all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni specifiche di partecipazione al processo di gestione del rischio attraverso:

- collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno dei singoli Settori e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- progettazione e formalizzazione e realizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro;
- realizzazione delle misure organizzative, per quanto di competenza, di carattere generale, indicate nel presente piano per la prevenzione del rischio ;
- attività informativa nei confronti del RPCT;
- responsabilità per la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza e integrità.

Essi assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte del proprio personale.

I dipendenti dell'ente: partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano e nel Codice di comportamento, segnalano situazioni di illiceità al proprio responsabile del settore, segnalano i casi personali di conflitto di interesse.

I referenti per la prevenzione: in considerazione della dimensione dell'Ente, della complessità della materia, della presenza limitata del segretario generale (essendo stato nel 2019 a scavalco ed a partire dal 2020 titolare di segreteria convenzionata), per raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, il RPCT può designare un Referente per l'Integrità per essere coadiuvato nelle sue funzioni fermo restando le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla norma di legge e le competenze e responsabilità dei responsabili dei settori. Allo stesso modo e con le stesse motivazioni potranno essere individuati Referenti per i Controlli interni e per la Trasparenza.

I Referenti dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza. Essi:

- svolgono i compiti eventualmente assegnati;
- collaborano alla esecuzione del Piano, alla revisione, alla elaborazione della relazione annuale tramite comunicazione di dati, segnalazioni, monitoraggio, assicurano un costante flusso informativo nei confronti del RPCT. Ecc..

Il Nucleo di valutazione, gestito in forma associata con il Comune di Bertinoro, svolge i compiti di competenza, con particolare riferimento alla trasparenza amministrativa.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari, gestito anch'esso in forma convenzionata, esplica l'attività di competenza in relazione alla patologia del rapporto di lavoro, effettua le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria, propone l'aggiornamento del codice di comportamento.

3. IL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente, mediante un approccio metodologico basato su quanto previsto nel PNA, e ispirato ai principi ed alle linee guida "Gestione del Rischio", nonché alla deliberazione ANAC n. 831 del 3/08/2016.

Si riepilogano di seguito i principali passaggi che hanno portato alla costruzione del Piano:

1. la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, successivamente l'entrata in vigore della disciplina in esame: tali ruoli sono stati assegnati al segretario comunale, in conformità a quanto previsto per legge, da ultimo con decreto sindacale n. __ del _____;
2. coinvolgimento dei responsabili di settore con i quali, è stata condivisa:
 - 2.1 l'analisi del contesto esterno: i responsabili dei settori hanno collaborato alla raccolta di informazioni in ordine alla situazione del territorio come riportata nel PTPCT 2019 e confermata nel presente piano, mentre

per l'anno 2020 non sono pervenuti contributi da parte degli stakeholders per la definizione del piano, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale in data _____; .

2.2- l'analisi del contesto interno all'ente: analisi organizzativa, risorse tecniche, personale e finanziarie, rapporti con gli organi istituzionali, il sistema dei rapporti con l'Unione Romagna Forlivese, la programmazione del comune come riportata nel DUP e nella relativa nota di aggiornamento;

2.3 nell'ambito dell'analisi del contesto interno, l'analisi dei processi, alla luce del modificato assetto organizzativo conseguente il trasferimento di funzioni in Unione, della riorganizzazione conseguente dell'ente, del trasferimento del personale in Unione, delle innovazioni normative in materia di competenze degli enti locali, dell'aggiornamento della struttura dell'ente a seguito del rinnovo dell'amministrazione nelle elezioni del 2019 come riportato nel presente piano.

2.4 nell'ambito dell'analisi dei processi, individuazione di quelli a più rilevante rischio corruzione evidenziando i rischi specifici su cui intervenire alla luce di una analisi vertente fra l'altro sulla rilevazione di dati ed informazioni effettuata nel 2018 ed anni precedenti, concernenti i procedimenti disciplinari (relazionati dall'ufficio unico per la gestione della patologia di rapporti di lavoro), i ricorsi per annullamento/rettifica delle procedure di aggiudicazione o per il rilascio ritardato di provvedimenti, gli esiti dei controlli di regolarità amministrativa (il cui report è da sottoporre agli organi di governo), le gare con partecipazione di una sola impresa, l'aggiudicazione di contratti effettuate in via d'urgenza, le proroghe di contratti in essere rispetto alla totalità delle aggiudicazioni, le consulenze ed incarichi professionali aggiudicati, rispetto degli obblighi di pubblicità, il contenzioso.

2.5 a seguito dell'individuazione dei processi a più rilevante rischio, definizione delle misure per la prevenzione dei rischi nelle aree obbligatorie e a rischio specifico e per lo sviluppo di comportamenti virtuosi, di buona amministrazione, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, dell'affidamento dei cittadini sulla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

La definizione delle misure da mettere in campo è stata fatta alla luce della effettiva sostenibilità delle misure adottate, sia in termini operativi che finanziari e quindi, in relazione alla riduzione del personale del Comune, dell'ammontare delle risorse tecniche e finanziarie e della dotazione di personale, nel rispetto dei principi di semplificazione, differenziazione e adeguatezza.

3. Infine, la proposta complessiva è stata inoltrata alla Giunta Comunale per l'approvazione, e successiva pubblicazione nel sito Istituzionale del Comune, "Amministrazione Trasparenze, sottosezione "altri contenuti corruzione".

4. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di misure organizzative, comportamentali, e di controlli, attività e comportamenti non solo esenti da fenomeni corruttivi tipici (reati di corruzione, concussione ecc.), ma orientati ad un concetto ampio di *buona amministrazione* intesa come insieme di comportamenti corretti sotto il profilo della imparzialità, trasparenza, e orientati alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi specifici derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente e di garantire l'affidamento dei cittadini sulla correttezza e l'imparzialità dell'attività pubblica.

La metodologia utilizzata per la costruzione del presente Piano è basata su quella prevista dal PNA 2016 e relativi allegati (peraltro non vincolante per gli enti locali, come ribadito nell'allegato 1 al punto B 1.2), ispirata a sua volta ai Principi e linee guida "Gestione del rischio". Tale metodologia è articolata nelle seguenti fasi:

- a. Individuazione delle aree di possibile esposizione al rischio e dei principali processi, su cui concentrare l'analisi, a partire dalle indicazioni di legge e alla luce delle specificità organizzative programmatiche dell'Ente;
- b. Identificazione e pesatura dei "rischi specifici" associati a ciascun processo, in modo da evidenziare le priorità;

c. Definizione delle misure organizzative di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio da adottare, a partire dalle aree più “sensibili”, con attribuzione della relativa responsabilità ai Settori/Servizi del Comune e individuazione delle rispettive scadenze.

La sintesi di questo percorso è illustrata nell’**allegato A del presente Piano** ed è il frutto del lavoro di gruppo descritto al punto precedente.

L’approccio adottato si rifà a due tipologie:

a) L’approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell’auto-rizzazione, dell’effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità;

b) L’approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell’ambito pubblico - che prevede che l’ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

Tali approcci sono coerenti sia con le linee guida della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (che parla esplicitamente di “risk management” come elemento fondante di qualsiasi adeguato assetto gestionale teso a combattere tali fenomeni) che con le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”

L’Allegato 1 del PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio. Con il nuovo PNA, l’ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell’approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni. Va rilevato che, nel caso l’ente abbia già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, ANAC ritiene che ciò sia possibile e che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall’Allegato 1 possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019).

Il presente **PTPCT** valido per l’arco temporale 2020-2022, tenendo conto di quanto sopra riportato, applicherà la nuova metodologia in modo graduale. Al riguardo, avendo già provveduto alla mappatura dei processi secondo la precedente metodologia, darà avvio un percorso da realizzarsi nel triennio e da concludersi nel 2021: nel 2020 si procederà a definire la metodologia da utilizzare; nel 2021 si procederà alla mappatura; con il PTPCT 2022 sarà approvato il nuovo PTPCT con l’individuazione di nuove misure generali e specifiche. Nel 2020 e 2021 le misure da attuare saranno pertanto unicamente il frutto di sistemi di audit/controllo di cui l’Ente comunque dispone.

5 . IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013:

a) **il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio**, (date le dimensioni e caratteristiche dell’ente, sono stati coinvolti tutti i responsabili dei settori), nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano; tale attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune ;

b) la **rilevazione delle misure di contrasto** (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso già intrapreso, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato e coerente con le finalità del Piano;

- la **sinergia** strutturale e interrelazione tra misure anticorruptive e disciplina della trasparenza, in un'ottica non solo di rispetto del nuovo dettato normativo (D. Lgs. n. 97/2013) ma anche di qualificazione dell'agire amministrativo in un'ottica di generale efficientamento del sistema;
- l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
- l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, (giusta deliberazione G.C. n. 5 del 23.01.2014) in recepimento del nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente dettato dal DPR n. 62 del 18 Aprile 2013;
- l'attivazione del sistema riservato di ricezione di eventuali segnalazioni per tutelare l'identità del segnalante – whistle-blower, al fine di favorire l'emersione di comportamenti illeciti,
- responsabilizzazione dei contraenti all'osservanza del codice di comportamento dell'ente

c) la previsione e l'adozione di specifiche attività di **formazione** del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai Responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;

d) apertura di un canale di confronto con i portatori di interessi.

5.1 individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”).

In logica di **priorità**, sono stati selezionati, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi. L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.

5.2 proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto.

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni di contrasto o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di project management.

Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

5.3 Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione.

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative condivise dai Responsabili di Settore e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la "fattibilità" delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente (DUP, Bilancio di previsione, PEG, PDO, ecc.).

6. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

La Legge n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni indichino gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

Le misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi si distinguono in:

- **misure obbligatorie**, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- **misure ulteriori**, che l'ente decide facoltativamente di adottare;
- **misure di carattere trasversale**, tra cui si segnalano principalmente la trasparenza, l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio sul rispetto dei termini.

L'individuazione di ciascuna misura comporta altresì l'individuazione del responsabile della sua implementazione.

L'ente si impegna – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 – ad attuare le seguenti azioni:

6.1 Rotazione del personale

6.1.1. Rotazione ordinaria

Come esplicitato nel PNA 2019 la rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Sin dal primo PNA, nel 2013, l'Autorità ha previsto che ciascuna amministrazione indichi all'interno del proprio PTPCT come e in che misura intende fare ricorso alla rotazione ordinaria anche eventualmente rinviando ad ulteriori e successivi atti organizzativi che disciplinano in dettaglio la sua attuazione. Il PNA 2019 ha dedicato uno specifico approfondimento a tale tematica nell'Allegato 2.

Tuttavia, rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, per gli impedimenti connessi alle dimensioni della struttura e caratteristiche organizzative dell'Ente, e al fine di non compromettere l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, non risulta possibile procedere sistematicamente alla rotazione del personale operante in aree a più elevato rischio di corruzione, di cui al punto 2.1. del presente P.T.P.C.T. Si procederà alla rotazione del personale suddetto solo in caso di effettivo sospetto di attività illecita.

L'Amministrazione si impegna tuttavia, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi, e con il riassetto dell'organico dell'ente, attualmente in grave deficit per collocamento a riposo, mobilità ecc. a valutare periodicamente per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture e a privilegiare meccanismi di:

1. condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di

interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

2. articolazione dei compiti e delle competenze: la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, infatti, può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

6.1.2 Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria è quella prevista dall'art. 16 comma 1 lett. 1) quater del D.Lgs. 165/2001, per i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per reati di tipo corruttivo. In tali ipotesi, il Dirigente ha l'obbligo di effettuare la rotazione del personale coinvolto nei procedimenti penali o disciplinari di cui sopra. 25 I reati per i quali scatta l'obbligo di assegnazione del dipendente ad altro servizio o ufficio, sono quelli previsti dal Titolo II Capo I del codice penale (Reati contro la P.A.), nonché quelli indicati nel D.Lgs. 235/2012. La rotazione straordinaria sarà disposta dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera l quater) del D.Lgs 165/2001, con provvedimento motivato, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In conclusione, l'attuazione di misure rotative richiederà, anche per il periodo prossimo, specifiche riflessioni operative, coinvolgenti, in maniera pregnante, anche la *governance* politica, in considerazione delle prospettive di ulteriore riordino istituzionale ancora in corso di realizzazione.

6.2 Misure a tutela del dipendente che segnala condotte illecite

L'Amministrazione ha adottato, partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012, misure a tutela di quanti segnalino condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. In base all'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 D.Lgs. 267/2000. Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Il dipendente che intende effettuare una segnalazione RPC dovrà inviarla a mezzo e_mail all'indirizzo **anticorruzione@comune.forlimpopoli.fc.it**.

Ricevuta la segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione la trasmetterà – garantendo l'anonimato del segnalante – al responsabile del settore a cui si riferiscono i fatti al fine di avviare apposita istruttoria da concludere entro il termine massimo di gg. 10 dalla ricezione degli atti, al termine della quale il detto dirigente dovrà, con specifica motivazione:

- avviare procedimento disciplinare a carico del/dei dipendenti interessati;
- trasmettere gli atti all'U.P.D. nel caso in cui non sia competente a irrogare la sanzione;

- effettuare apposita denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- stabilire l'archiviazione della segnalazione.

Dell'esito dell'istruttoria dovrà essere tempestivamente informato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Nel 2020, in ottemperanza alla normativa nazionale emanata a tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni, la legge 179/2017, entrata in vigore in data 29/12/2017, si procederà a verificare l'attivazione di una piattaforma digitale per le segnalazioni dei dipendenti, sostitutiva della casella di posta dedicata, in linea con le indicazioni legislative ed idonea a garantire l'anonimato e la tutela della riservatezza dei dipendenti.

6.3 Misure che garantiscono il rispetto delle norme del codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della legge n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale".

Tale previsione contiene pertanto due prescrizioni:

- un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Il conflitto può essere causato da fattori diversi e non sempre immediatamente evidenti derivanti da eventuali attività condotte al di fuori del rapporto del lavoro.

L'art. 6 bis deve essere inoltre letto congiuntamente all'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che prevede che : *"1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

Avere un conflitto d'interessi non significa porre in essere una violazione dei doveri di comportamento ma questa può verificarsi qualora tale conflitto non sia esplicitato, reso evidente al referente sovraordinato, affrontato e risolto nel pubblico interesse anche tramite l'astensione dalla partecipazione a scelte, decisioni, attività relative all'oggetto rilevato in conflitto.

Nel caso di dubbio sull'eventuale conflitto è necessaria la richiesta di valutazione al proprio Responsabile.

Il Responsabile, ove rilevi il conflitto, provvederà direttamente a risolvere il conflitto stesso tramite gli opportuni interventi organizzativi, temporanei o definitivi, relativi all'oggetto specifico ovvero alla funzione.

Nel caso, invece, il conflitto non possa essere valutato o risolto dal dirigente, dovrà essere interessato formalmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che determinerà gli opportuni provvedimenti risolutivi del conflitto. Se il conflitto riguarda il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile della prevenzione. Il P.N.A. precisa che la violazione sostanziale della previsione, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa. Tra le misure organizzative che si intendono adottare è prevista l'attestazione da parte di ogni responsabile del

procedimento all'atto dell'assunzione della determina che non sussiste un potenziale o attuale conflitto di interessi mediante la dicitura: "***Il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace***". La presenza della suddetta dicitura e la sua corrispondenza alla realtà sarà oggetto di controllo successivo sugli atti.

Nel 2020 si procederà a predisporre e trasmettere a tutti i dipendenti di una **specifico circolare** con allegata modulistica nella quale sia definite in conformità al PNA 2019 le modalità di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di verifica sul rispetto della misura.

6.4 Divieto di *Pantouflage*

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). Per l'applicazione dell'istituto si rimanda integralmente a quanto previsto nell'aggiornamento 2018 al PNA (delibera ANAC 1074 del 21.11.2018). In termini operativi, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, è espressamente previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Nel 2020 si procederà a predisporre e trasmettere a tutti i dipendenti di una **specifico circolare** con allegata modulistica nella quale sia definite in conformità al PNA 2019 le modalità di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di verifica sul rispetto della misura.

6.5 Adozione di misure per il rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione di incarichi esterni.

Ciascun dipendente è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 165/2001.

Per la predisposizione delle domande di incarichi extra impiego è stata predisposta una specifica modulistica.

Nel 2020 si valuterà l'esigenza di aggiornare il regolamento degli incarichi esterni extraistituzionali .

Per la verifica ed il controllo dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, si fa riferimento alle Linee guida dell'ANAC relative al ruolo ed alle funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità.

6.6. Formazione dei dipendenti

La formazione dei dipendenti rappresenta una delle principali misure di prevenzione della corruzione nell'ambito lavorativo al fine di consolidare la consapevolezza del dipendente pubblico di dover operare attraverso modalità corrette, ispirate ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione. Si prevede un'attività di informazione/formazione rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle norme. La registrazione delle presenze consentirà di

assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013. .

Nel 2020 si valuterà l'attivazione di corsi di formazione generale per tutto il personale e specifica in materia di contratti pubblici per il personale coinvolto.

6.7 Misure di coordinamento tra il Ciclo di Gestione delle Performance ed piano triennale di prevenzione della corruzione e piano della trasparenza.

Il Comune di Forlimpopoli adotta un sistema integrato di pianificazione controllo e di gestione della performance volto a:

- Definire e assegnare gli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e rispettivi indicatori;
- Collegare gli obiettivi e le risorse allocate;
- Monitorare gli obiettivi in corso di esercizio e attivare eventuali interventi correttivi;
- Misurare e valutare la performance organizzativa e individuale;
- Utilizzare sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendicontare i risultati.

Il suddetto sistema integrato guida l'attività dell'amministrazione e dei singoli Responsabili di Settore e dipendenti nel perseguimento di obiettivi coerenti alle linee programmatiche ed alle funzioni generali dell'ente, restringendo il più possibile comportamenti discrezionali e difformi dai criteri di buona amministrazione e di legittimità dell'azione amministrativa nel suo complesso.

I documenti di pianificazione e programmazione adottati sono:

- Il DUP – documento unico di programmazione, con particolare riferimento alla Sezione III nella quale sono illustrati di Programmi e Progetti pluriennali definiti dal Consiglio Comunale;
- il PIANO DELLA PERFORMANCE - Piano Esecutivo di Gestione composto da:
- Parte I – PEG_Schede Finanziarie, nella quale sono specificati gli importi di previsione di entrata e spesa per settore, centro di costo, capitolo e articolo;
- Parte II – PEG_Obiettivi di sviluppo; nella quale sono specificati gli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale ai responsabili per ciascun Settore e centro di costo. Ciascun obiettivo è collegato ad un progetto della sezione del DUP garantendo così coerenza alle attività di pianificazione e programmazione.

Tali documenti saranno integrati prevedendo obiettivi tesi all'attività della prevenzione della corruzione e al rafforzamento della trasparenza.

In fase di rendicontazione, in sede di stato di avanzamento degli obiettivi di PEG e Ricognizione sullo Stato di Attuazione di Programmi e Progetti in sede di Verifica degli Equilibri di Bilancio, i Responsabili di Settore sono tenuti a relazionare su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire gli episodi di corruzione e le infiltrazioni mafiose dell'attività posta in essere dal settore di competenza.

6.8 Coordinamento del sistema dei controlli interni con il PTPCT

La formalizzazione del sistema di controlli interni in appositi regolamenti costituisce idonea misura finalizzata a presidiare e prevenire in modo efficace la commissione di reati.

L'analisi sul corretto funzionamento dei controlli interni, necessariamente, include:

- la valutazione delle metodologie e dei procedimenti;
- la verifica delle attività di controllo effettivamente svolte e delle metodologie concretamente adottate;

Le regole fondamentali del sistema di controllo interno dell'ente sono:

- la chiara e formalizzata separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività;
- la tracciabilità delle singole operazioni;
- l'adozione di processi decisionali in base a criteri oggettivi.

Con deliberazione di Consiglio n. 93 del 21/12/2012 si è espressamente stabilito di procedere agli adempimenti di legge in materia di controlli interni amministrativi successivi (art. 147 bis commi 2° e 3° del D.Lgs. 267/ 2000) assumendo, nella parte di stretta pertinenza, il Regolamento. Con atto di indirizzo per il 2018, adottato dal responsabile dei controlli interni segretario generale, è stata modificata la griglia di rilevazione per renderla più aderente ai monitoraggi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

6.9 Il coinvolgimento degli stake holder

Il coinvolgimento degli stake holder e la cura delle ricadute sul territorio fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

6.10 Nomina RASA ed attività in materia contrattualistica

Tra le misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, il PNA 2016 prevede l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Il comune di Forlimpopoli ha nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 23.12.2013 l'ing. Andrea Maestri.

6.11 Attività di verifica e controllo di cui al D.Lgs. 39/2013

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 attuando le delega prevista dall'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012, si pone quale principale obiettivo il contrasto della corruzione e la prevenzione dei conflitti di interessi mediante una disciplina recante le inconfiribilità e le incompatibilità degli incarichi nelle PA e negli enti privati da esse controllate e quelli ricoperti presso gli enti regolati o finanziati ovvero presso organi di indirizzo politico nazionali, regionali e locali, che tenda ad assicurare la distinzione tra responsabilità politica e di gestione.

La norma in esame, perciò, prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconfiribilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice,
- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Il sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel precitato D.Lgs. fa capo, a livello interno, al responsabile del RPC.

Giova ricordare, a tal riguardo che, in base all'art. 1, comma 2, lett. g), per **inconfiribilità** deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

La lett. h) del comma 2 dell'art. 1 identifica, invece, l'**incompatibilità** con l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In questi casi non sussiste, quindi, una preclusione assoluta all'assunzione dell'incarico, in quanto l'interessato può esercitare un diritto di opzione che tende a rimuovere la situazione favorevole per lo sviluppo di fenomeni di corruzione, ma si tende ad evitare la coincidenza nello stesso soggetto di ruoli di vigilanza e gestione della medesima attività.

Per quanto riguarda gli aspetti di ordine applicativo si rimanda in toto a quanto disposto da ANAC con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 "Determinazione Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili".

Vanno messi il luce, sul punto, due aspetti fondamentali di ordine specifico:

- a) pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, la dichiarazione sostitutiva di notorietà non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità i requisiti necessari alla nomina, ovvero, l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare;
- b) viene indicato alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, ciò anche al fine di valutare, in situazioni difformi, la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Nel recepimento, da parte delle Amministrazioni che assumono il presente Piano, delle disposizioni precitate, si specifica che l'istruttoria rispetto ai procedimenti di specie è posta in capo agli Uffici ed ai Servizi rispettivamente competenti. La verifica viene effettuata per tutti gli incarichi di vertice, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, ovvero utilizzando le banche dati disponibili presso l'Amministrazione, e qualora richiesto dal caso specifico, mediante richiesta informativa ad altri soggetti pubblici o privati.

L'attività istruttoria da parte degli uffici tiene conto anche della conoscenza notoria dell'esistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità in capo al dichiarante, nonché di eventuali segnalazioni circostanziate.

Nel caso in cui i predetti riscontri dovessero porre in evidenza elementi di difformità rispetto alla dichiarazione resa l'Ufficio o il Servizio precedente provvederà a trasmettere la dichiarazione, unitamente all'esito dell'istruttoria svolta, al Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013.

7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVISTE

nell'Allegato A si riportano, organizzate a livello di Settore e di Servizio, le schede contenenti le azioni preventive e i controlli per ognuno dei processi per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. A questi si aggiungono le azioni previste dal Programma triennale della trasparenza, che costituisce parte integrante del presente documento.

Per ogni azione – anche se già operativa - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione, e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative. L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

I responsabili dei servizi relazionano con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione della corruzione, utilizzando l'apposita griglia. In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del ciclo della performance, l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è comunque effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.

Essi riferiscono, inoltre, sull'attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere con cadenza diversa da quella semestrale e ogniqualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.

L'attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa. L'attività di controllo è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il Responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, relativamente ai procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Sintesi dei controlli

Tipologia del controllo	Frequenza report	Responsabile	Destinatari
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Semestrale	Segretario generale	Responsabili, Amministrazione, Revisore dei conti, Nucleo di valutazione
Controllo di regolarità contabile	Permanente	Responsabile settore finanziario	Amministratori, responsabili,
Controllo di gestione	infrannuale	Responsabili dei settori	Responsabili, Amministrazione, Revisore dei conti, Nucleo di valutazione
Controllo degli equilibri finanziari	Infrannuale	Responsabile servizi finanziari	Sindaco, Giunta, Revisore dei conti
Controllo sullo stato di avanzamento dei progetti	Semestrale	Responsabili dei settori	Responsabili, Amministrazione, Nucleo di valutazione

8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

9. TRASPARENZA

Con la modifica dell'art. 10 del D. Lgs 33/2013, la trasparenza cessa di essere oggetto di distinto Programma Triennale ma integra apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione come stabilito dal PNA 2016.

Questa disposizione sottolinea il ruolo della trasparenza quale misura fondamentale per contrastare e prevenire la corruzione, per promuovere la cultura della trasparenza e dell'integrità in ogni aspetto dell'attività pubblica.

9.1 Le novità del D. Lgs 97/2016 e del PNA 2019

Solo per citare alcune delle modifiche introdotte dal decreto 97/2016 in materia di trasparenza, possiamo ricordare:

- obbligo di pubblicare i dati sui propri pagamenti in relazione alle tipologie di spesa (art. 4-bis, c.2);
- Nuovi obblighi di pubblicazione in materia di società partecipate.
- Sono stati altresì abrogati alcuni obblighi di pubblicare (autorizzazioni/concessioni, monitoraggi tempi dei procedimenti e dati sull'attività amministrativa)
- Grandemente modificata è stata la disciplina sull'accesso civico, con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato.

Il PNA 2019 si sofferma sulla nozione di trasparenza e sull'evoluzione del suo significato – nonché della sua portata – nel tempo. Il PNA 2019, dunque, richiama la definizione di trasparenza introdotta dal d. lgs. n. 33/2013 per cui essa è oggi intesa come “*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Inoltre, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che “*la*

trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa". (Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.).

9.2 Responsabilità e misure organizzative

Il **responsabile della trasparenza** coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione che è il segretario generale.

Egli svolge compiti di coordinamento, impulso, controllo sull'adempimento degli obblighi portati dalle norme in materia di trasparenza.

Il **Nucleo di valutazione**, comune al Comune di Bertinoro, ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC in materia di trasparenza e quelli indicati nei documenti principali di programmazione del Comune di Forlimpopoli.

Il Nucleo di valutazione utilizza le informazioni relative all'adempimento degli obblighi sulla trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance del personale e dell'ente.

Per una migliore attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, si individuano i **responsabili di ciascun settore** come referenti con il compito di fornire i dati e collaborare con il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

Essi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Essi possono delegare a collaboratori espressamente nominati il compito di presidiare la pubblicazione di alcune o di tutte le informazioni di loro competenza.

Si propone altresì uno studio per implementare modalità automatizzate di pubblicazione con il supporto del settore sistemi informati dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese cui è stata trasferita la funzione relativa.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione in concomitanza con il monitoraggio sull'adempimento delle azioni portate nel piano anticorruzione e degli obiettivi del PEG.

Nel Comune di Forlimpopoli l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, è imputata ai singoli Responsabili di settore e loro delegati secondo lo schema allegato al presente Piano (**Allegato A**) **che riporta la** griglia degli obblighi di pubblicazione delle informazioni, ai sensi del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97 del 25 maggio 2016, completo dei responsabili tenuti alla trasmissione e alla pubblicazione delle informazioni, ai sensi del nuovo art. 10, comma 1 del D. Lgs 33/2013, in una ottica di responsabilizzazione delle strutture interne di ogni amministrazione.

9.3 Accesso civico e accesso generalizzato

L'accesso civico è stato rivisto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016.

In effetti, accanto all'accesso civico, inteso come diritto di chiunque di richiedere documenti ed informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno obbligo di pubblicare, è stato introdotto una ulteriore fattispecie di accesso, il c. d. accesso civico generalizzato aperto a chiunque e avente ad oggetto dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche senza obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti a regime di riservatezza.

Su tale innovazione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 30/10/2017 apposito regolamento ed è stato istituito il registro degli accessi utilizzato con modalità informatizzate.

9.4 Trasparenza e Privacy

Nel PNA 2018, l'ANAC ha evidenziato che, con l'introduzione del nuovo Regolamento (UE) 2016/679, recepito con D.Lgs. 101/2018 che ha modificato il D.Lgs. 196/2003, il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, nel senso che viene confermato il principio per cui esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di set-

tore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Lo stesso D.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

9.5 Principali azioni in materia di trasparenza

AZIONI	DESTINATARI	RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA	TEMPI
Pubblicazione del Presente PTPCT entro i termini di legge	Dipendenti e cittadini	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con gruppo tecnico	Tempi di legge
Aggiornamento del sito istituzionale e adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs 97/2016	Cittadini	Responsabile PC e gruppo tecnico	Triennio 2019/2021

10. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, volta ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione, innovando il previgente sistema normativo.

Dalla stessa, quali "corollari", a completamento del disegno normativo da parte del legislatore, discendono le disposizioni attuative di seguito elencate.

A) D. Lgs. 33/2013 - Il D. Lgs. 33/2013 ha ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni del decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione, l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Nel contesto del progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione il D. Lgs n. 97/2016 ha inciso profondamente sul previgente dettato normativo modificando vari istituti del D. Lgs. 33/2013.

Si tratta, infatti, di una norma di sostanziale importanza che affida agli strumenti della trasparenza e dell'accesso il ruolo non solo di contrasto ai fenomeni corruttivi o di *maladministration*, ma anche di garanzia strumentale per l'efficientamento della pubblica amministrazione nel suo complesso, destinata a diventare sempre più "casa di vetro" nei confronti di tutti e di ogni cittadino.

Si introduce tra l'altro, in maniera significativa, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone, il Freedom of Information Act (FOIA), consente ai cittadini di richiedere, indipendentemente dalla titolarità di situazione giuridicamente rilevanti, anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

B) D. Lgs. n. 39/2013: ha ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012". Le disposizioni contenute in tale decreto devono essere osservate ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. La norma in particolare prevede che il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico curi, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzio-

ne, che nell'amministrazione, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni stabilite in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi. Si richiamano da ultimo le Linee Guida approvate da ANAC con determinazione 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili".

C) D.P.R. n. 62/2013: ha approvato il regolamento recante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d. lgs. 165/2001. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica, in relazione alle caratteristiche dell'ente, il codice di comportamento di cui al D.P.R. sopra menzionato.

D) Piano Nazionale Anticorruzione: A partire dal 2016, l'ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancando ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato dall'ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati:

1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
2. La rotazione "ordinaria" del personale
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)